COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 25.11.2022	OGGETTO: Approvazione del "*Regolamento in materia di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale.*"

L'anno 2022 il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore11.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Praiano, a seguito di avvisi diramati dalla Sindaca, nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente ed in seduta di prima convocazione.
Presiede l'adunanza la Sindaca/Presidente del Consiglio, Anna Maria Caso.
Sul presente argomento all'o.d.g. risultano presenti n. 6 consiglieri e la Sindaca, risultano assenti n. 2 consiglieri, come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa CASO Anna Maria – SINDACA		X	
CAPUANO Mario		X	
AMENDOLA Agostino		X	
CUCCURULLO Raffaele		X	
AMENDOLA Gennaro		X	
RUOCCO Vincenza Federica			X
D'URSO Anna Maria		X	
TERMINIELLO Arturo			X
RISPOLI Fiorina		X	
Assegnati n.9	In carica n.9	Presenti n. 7	Assenti n. 2

Presiede la dott.ssa Anna Maria Caso, nella sua qualità di Sindaca;
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Mancino. La seduta è pubblica.
Relaziona la Sindaca affermando che il Regolamento in materia di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale è un altro regolamento che mancava nell'Ente. Prosegue affermando che la Segretaria ha fatto un ottimo lavoro a garanzia di chi fa accesso e degli uffici che ricevono la richiesta. E' tutto specificato e c'è la modulistica a corredo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento della Sindaca;

Premesso che:

- il Comune adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto;
- l'esercizio della potestà regolamentare costituisce espressione dell'autonomia dell'ente locale;
- la legge n. 131/2003 e, in particolare, l'art. 4 rubricato *"Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali"* stabilisce che: *"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione (...)";*
- l'art. 117, comma 6, della Costituzione stabilisce che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art. 7 del D.lgs. 267/2000 testualmente recita: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.";*

Evidenziato che:

- la trasparenza rappresenta uno dei principi-guida dell'agire amministrativo (art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990) la cui massima espressione è costituita dalla disciplina sul diritto di accesso;
- l'evoluzione del concetto di trasparenza è culminata nel novellato art. 1, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (noto come Decreto FOIA – *Freedom Of Information Act*) che disegna i nuovi connotati della trasparenza, oggi intesa come"*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.";*

Considerato che il vigente assetto normativo disciplina tre fattispecie di accesso così declinate:

- accesso classico o documentale che, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, si sostanzia nel "*diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.";*
- accesso civico semplice previsto dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 che stabilisce "*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.";*
- accesso civico generalizzato (cd. FOIA) che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, ai cui sensi: "*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.";*

Richiamati in proposito:

- la L. n. 241/1990 e, in particolare, il Capo V (artt. 22 e ss.) recante la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. n. 352/1992 "*Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.";
- il D.lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";*
- il D.lgs. n. 97/2016 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";*

Rilevato che l'art. 10 del D.lgs. n. 267/2000 rubricato "*Diritto di accesso e di informazione*" stabilisce quanto segue: *"1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.*

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.";

Tenuto conto di quanto affermato dall'ANAC nella Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) avente ad oggetto "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013*" con la quale l'*Authority*, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un

regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi all'accesso;
Ritenuto di recepire le indicazioni dell'ANAC di cui alla delibera predetta, con il fine di dare concreta attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici del Comune di Praiano;
Precisato che, in relazione alle ridotte dimensioni di questo Ente ed all'esigua dotazione organica si ritiene preferibile, anche in sintonia con quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, non istituire un ufficio unico presso il quale concentrare la competenza a decidere sulle richieste di accesso, bensì prevedere che siano i singoli Titolare di Posizione organizzativa che, di volta in volta detengono i dati richiesti, ad assumere le valutazioni e decisioni inerenti le richieste di accesso;
Rammentato che l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato. A tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, cd. *Registro degli accessi*, che le amministrazioni "*è auspicabile pubblichino sui propri siti".* Il registro che, dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione, va pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e aggiornato almeno ogni sei mesi in "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti – accesso civico";
Ravvisata, per le ragioni e per le motivazioni di cui sopra, la necessità di approvare un Regolamento comunale che disciplini l'esercizio del diritto di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale alla stregua della vigente normativa ed al fine di:

- tutelare i cittadini nella presentazione delle relative istanze;
- garantire organicità ed uniformità all'operato degli uffici comunali;

Ritenuto che la competenza all'approvazione del detto Regolamento appartenga a questo Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma2, lettera a) del più volte citato D.lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 94 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.11.2001;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione composto da n.52 articoli e n.09allegati;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto di non dovere acquisire parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale;
Visti:

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 352/1992;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 104/2010;
- la L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 97/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

Constatato che nessuno dei presenti intende oltremodo intervenire sull'emarginato punto all'ordine del giorno, la Sindaca invita l'adunanza a procedere alla votazione;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese, nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare,** ai sensi dell'art. 94 del vigente Statuto del Comune di Praiano, il *Regolamento in materia di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale* composto da n. 52 articoli e n. 09allegati;
3. **di dare** mandato ai Responsabili competenti di adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire l'applicazione del suddetto Regolamento comunale;
4. **di pubblicare** il *Regolamento in materia di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale* sul sito istituzionale dell'Ente, www.comune.praiano.sa.it, nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
5. **di dichiarare**, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to digitalmente Dott.ssa Anna Maria CASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Dott.ssa Carmela Mancino

Lì, 13.12.2022

- Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Dott.ssa Carmela Mancino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,
-è stata affissa all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 13.12.2022 al 28.12.2022;
-è divenuta esecutiva il giorno 25.11.2022;

- - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Lì, 13.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Dott.ssa Carmela Mancino